


UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE



ORIGINALE

Registro Generale n. 3

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 3 DEL 17-02-2025

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE (Art. 18 Legge 24/11/1981 n. 689)
num. 03/25 UT illecito amministrativo n. 48/2024 Carabinieri
Forestale Ferriere**

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di febbraio,

il Responsabile del servizio Pompini Andrea

Visto il processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. _____ del _____
elevato da Regione Carabinieri Forestale "Emilia-Romagna" – Stazione carabinieri
Forestale di Ferriere a carico del sig. _____ nato a _____ il
_____ e residente –al momento della contestazione– a _____ in
_____ per la violazione dell'art. 62 del regolamento regionale 01 agosto 2018 n. 3
della Regione Emilia-Romagna "Transito di veicoli a motore fuoristrada su piste forestali,
mulattiere, sentieri, piste poderali ed interpoderali che attraversano o interessano il bosco".

Premesso che il suddetto Verbale di contestazione identifica l'avvenuto accertamento, quale
momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;

Considerato che il verbale contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;

Preso atto che il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato al
trasgressore in data 28/07/2024 e trasmesso a questa Autorità in data 29/07/2024 con nota n.
3705;

Preso atto che il trasgressore è stato reso edotto della facoltà di procedere al pagamento della
sanzione amministrativa in misura ridotta entro 60 gg. dalla data di avvenuta notificazione ai
sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

Preso atto che la parte interessata non ha espresso per iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 18
della Legge 689/1981 richiesta di essere sentita dall'Autorità competente all'emanazione della
sanzione amministrativa;

Constatato che, al pari, l'interessato non si è avvalso della facoltà di produrre per iscritto, ai
sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981, le memorie difensive e/o ricorso nel termine di trenta
giorni dalla notifica;

Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza degli

accertamenti;

Rilevato che la violazione prevede una sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati all'art. 11 della Legge 689/1981, valutati anche in relazione alla gravità, nella misura più favorevole per il trasgressore pari alla somma di € 100,00 oltre alle spese di procedura e notifica per un importo di € 7,00;

Ritenuto che le motivazioni del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte e, pertanto, la motivazione è pienamente legittima.

Vista la L.R. 30/81;

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

Visto il rapporto ex art.17 L.689/1981 trasmesso dal Comando Carabinieri Forestale;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Tutto ciò premesso

Determina

In Euro 100,00 (Euro Cento/00) la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in premessa oltre alle spese di notifica,

INGIUNGE

Al sig. _____ nato a _____ il _____ e residente -al momento della contestazione- a _____ in _____ di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 107,00 (Centosette/00) mediante versamento a mezzo di bollettino postale sul c/c postale 1026648848 intestato a Servizio Tesoreria - Unione Montana Alta Val Nure (Bettola) entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981. Nella causale dovrà essere specificato "Pagamento sanzione amministrativa - Ordinanza-Ingunzione n. 03/2025.

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza-Ingunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, opposizione al Giudice di pace competente per territorio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 e 22 bis della Legge 689/1981.


Dell'avvenuto pagamento di quanto sopra occorre dare notizia all'Unione Montana Alta Val Nure, facendo pervenire l'attestazione del versamento.

In mancanza di pagamento, nel predetto termine di 60 giorni, si darà corso agli atti esecutivi dell'art. 27 della sopraccitata legge n. 689/1981.

La presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio dell'Unione Montana Alta Val Nure per 15 gg. e pubblicata sul sito WEB istituzionale, previo oscuramento delle generalità dell'obbligato in solido.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pompini 



UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE

Sede legale e Uffici: Piazza C. Colombo, 9 - 29021 - Bettola (PC) -

tel. 0523.911541 - fax 0523.911491

C.F. 9111172033